



CITTA' DI CARLENTINI

PROV. SIRACUSA

*Area 6^a
Polizia Municipale*

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA VI

N⁰³ DEL 30 GEN. 2020

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DIR. n. 381 del 24/10/2019 E DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA APERTA - CIG: 8075930443

L'Anno duemilaventi (2020) il giorno 30 (trenta) del mese di Gennaio in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto Comandante della Polizia Municipale Magg. Sebastiano Barone, Responsabile P.O. dell'Area VI^a, ha adottato il seguente provvedimento dirigenziale.

PREMESSO CHE:

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 141 del 21/12/2018, l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di avviare l'iter procedurale per l'affidamento del servizio in via sperimentale, per mesi 6 (sei), di noleggio delle apparecchiature finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, da installare lungo la S.S. 194 (Ragusana), al Km. 18.300 in entrambe le corsie del senso di marcia, compresi i servizi di gestione del procedimento sanzionatorio derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada, il tutto finalizzato alla riduzione del numero di incidenti stradali anche mortali;
- che dopo aver operato per un breve periodo in via sperimentale, al fine di ridurre il numero di incidenti stradali anche mortali, l'A.C. ha disposto di avviare l'iter procedurale finalizzato all'Affidamento dei Servizi di noleggio di dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei Procedimenti Sanzionatori, mediante l'utilizzo di un software gestionale compresi i Servizi Accessori, per un periodo di anni 4 (quattro).
- Che con Determina Dir 330 del 04/10/2019 è stato approvato il Programma di Spesa relativo all'affidamento dei "Servizi di noleggio di dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei Procedimenti Sanzionatori, mediante l'utilizzo di un software gestionale compresi i Servizi Accessori", per l'importo complessivo di €. 6.180.000,00 di cui €. 4.995.868,32 per servizi da porre a base di gara, ed €. 1.184.131,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con Determina DIR n. 381 del 24/10/2019 sono state approvate le Determinazioni a Contrarre e il quadro economico dell'appalto;

- Che in data 22/11/2019, è stato pubblicato il bando di gara a procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di noleggio di dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei Procedimenti Sanzionatori, mediante l'utilizzo di un software gestionale compresi i Servizi Accessori", pubblicato ai sensi dell'art.72 e 73 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

DATO ATTO

- Che nelle date del 08/01/2020, 21/01/2020 e 28/01/2020, sono state svolte le tre sedute pubbliche di gara alla quale hanno partecipato solo n. 3 imprese concorrenti;
- Che la procedura di gara aperta non è stata aggiudicata, in quanto nell'ultima seduta pubblica del 28/01/2020, tutte le tre imprese concorrenti sono state escluse dalla procedura, per carenza di un requisito di idoneità professionale, richiesto a pena esclusione al punto 6.1 lett.a) del Disciplinare di Gara;
- Che il requisito previsto già nella Determina a Contrarre Dir n.381 del 24/10/2019 e quindi richiesto a pena esclusione anche al punto 6.1 lett.a) del Disciplinare di Gara, recita:
Iscrizione per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industriale, Artigianale e Agricoltura (ovvero in analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, per ditte con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, di cui all' Allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016) e possedere un inizio di attività (Attività Svolta) nei seguenti settori :
 - Servizio di noleggio di sistemi di rilevazione elettronica delle infrazioni al C.d.S.;
 - Servizio di gestione e/o predisposizione di atti e procedimenti amministrativi e di supporto al recupero coattivo; Servizio di produzione e/o gestione software; Servizio di notifica atti amministrativi e/o giudiziari.

PRESO ATTO

- Che, nel Capitolato d'Oneri posto a base di gara, all'art.1 tra i servizi oggetto dell'appalto, sono riportati n.3 servizi e precisamente:
 - a) Servizi di noleggio dei dispositivi elettronici di rilevamento;
 - b) Servizi di Gestione dei procedimenti sanzionatori, mediante l'utilizzo di un software gestionale;
 - c) Servizi Accessori, per la gestione del contenzioso e il supporto al recupero coattivo delle somme non oblate;
- Che, all'interno dell'art.4 dello stesso Capitolato d'Oneri, sono elencati nel dettaglio le attività poste in capo all'affidatario per l'espletamento del Servizio di Gestione del Ciclo Sanzionatorio, tra le quali non si riscontra però alcun riferimento al servizio di notifica degli atti giudiziari in quanto il compito dell'affidatario si limita solo alla predisposizione, imbustamento e stampa degli atti da notificare;
- Che ai sensi della vigente normativa, il Servizio di notifica degli atti giudiziari è demandato esclusivamente all'Ufficiale Giudiziario ovvero tramite la stipula di apposite convenzioni, al servizio Postale di Poste Italiane o ad operatori privati regolarmente autorizzati con apposita licenza speciale emessa dal MISE, in funzione della pubblicazione della Delibera AGCOM n.155/19/COS di integrazione alla regolamentazione a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 30/12/2018 n.145;

DATO ATTO

- Che per mero errore materiale, già nella Determina a Contrarre Dir n.381 del 24/10/2019 e quindi successivamente nel Disciplinare di Gara al punto 6.1 lett.a), è stato richiesto, a pena esclusione, un requisito non strettamente pertinente con l'oggetto della gara in quanto l'attività di notifica degli atti giudiziari non rientra tra i compiti posti in capo all'affidatario;
- Che durante la fase di pubblicazione del Bando di Gara, non sono pervenuti alla Stazione Appaltante, da parte di operatori economici, rilievi o quesiti in merito ai requisiti richiesti al punto 6.1 lett.a) del Disciplinare di Gara o in merito allo svolgimento dell'attività di notifica degli atti giudiziari predisposti.

- Che la previsione a pena esclusione, nella Determina a Contrarre e negli atti di gara del requisito riferito all'attività di notifica degli atti giudiziari, configura una illegittimità dell'atto stesso, poiché potenzialmente ha potuto limitare una più ampia partecipazione alla procedura di gara da parte di operatori economici non in possesso di detto requisito, ciò in violazione dei principi di concorrenza, pari opportunità e trasparenza dettati dal vigente **Codice dei Contratti** - D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, sempre nel rispetto della vigente normativa e dei principi in essa enunciati, ed autorizza quindi anche il riesame degli atti adottati;

CONSIDERATO

- che pur avendo espletato una procedura di gara aperta, che ha visto partecipare solo tre imprese, la stessa, come risulta dal verbale di gara del 28/01/2020, non è stata aggiudicata, e che pertanto nessun diritto si è consolidato da parte degli Operatori Economici partecipanti ;
- che il presente provvedimento non reca danno né all'Amministrazione Comunale, né agli operatori economici partecipanti, anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione;

VISTI:

- l'art. 21 *octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 che al comma 1 recita: *“È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.”*;
- l'art. 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 che al comma 1 recita: *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”*

CONSIDERATO che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di violazioni normative e vizi tali da pregiudicare i principi di concorrenza, pari opportunità, trasparenza, buon andamento e buona amministrazione;

RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. , ai principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella procedure di gara, al fine di evitare un potenziale danno economico per l'Ente e nell'interesse pubblico, addivenire all'annullamento in autotutela della Determina Dir n.381 del 24/10/2019 nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere con effetto immediato tutte le fasi successive relative alla procedura di affidamento dei *“Servizi di noleggio di dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei Procedimenti Sanzionatori, mediante l'utilizzo di un software gestionale compresi i Servizi Accessori”* - CIG: 8075930443;

DATO ATTO della sussistente competenza in materia, dal momento che l'atto da annullare è stato adottato dal sottoscritto Responsabile P.O. dell'Area VI – Polizia Municipale;

VISTA la normativa regolante la materia in autotutela;

TENUTO CONTO che per la procedura di affidamento del servizio de quo non è stato ancora adottato alcun provvedimento di aggiudicazione e che pertanto dall'adottando provvedimento di annullamento in autotutela non deriva alcuna azione pregiudizievole;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il combinato disposto degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. 7/08/1990 n. 241;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la Determina Sindacale n. 41 del 31/12/2019, con la quale viene rinnovata al sottoscritto la nomina di Responsabile P.O. dell'Area VI - Polizia Municipale.


DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:

- 1) **DI PROCEDERE** all'annullamento in autotutela, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 octies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 della determinazione dirigenziale n. 381 del 24/10/2019, di tutti gli allegati e di tutti gli atti di gara connessi e conseguenti posti in essere, nonché di interrompere la procedura di affidamento dei *"Servizi di noleggio di dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei Procedimenti Sanzionatori, mediante l'utilizzo di un software gestionale compresi i Servizi Accessori"* - CIG: 8075930443;
- 2) **DI STABILIRE** che per maggiore diligenza la scrivente Stazione Appaltante, provvederà ad indire a breve termine una nuova procedura di gara con pari oggetto;
- 3) **DI DARE ATTO:**
 - dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241/90, come introdotto dalla L.190/2012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet *"Amministrazione trasparente"*.
 - che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, non prevedendo alcun impegno di spesa, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e diventa comunque esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
 - ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 - che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE P.O. AREA VI

Magg. Sebastiano Bardone



Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente Determinazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 153 comma 5, dall'art. 147 bis, comma 1, e dall'art. 183 commi 7 e 9 del D.lgs. n. 267/2000.

Carlentini, li 30 GEN. 2020

Il Responsabile del Servizio **F.F.**

LA RESPONSABILE DELL'ARFA I

~~Vincenzo Vociro~~

Vociro V.

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
